



CITTA' DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritta, Avv. Francesca Benedetto, in qualità di Vice Sindaco p.t. del Comune di Modugno, stante la dichiarata incompatibilità del Sindaco p.t. al rilascio della procura alle liti

CONFERISCO MANDATO

all'Avv. **Cristina Carlucci** a rappresentarmi e difendere il Comune di Modugno nel corso del presente giudizio, in ogni sua fase e grado, di proporre eccezioni e domande riconvenzionali, a chiamare terzi in causa, attivare processo di esecuzione, eventuale giudizio di opposizione, nonchè richiedere atti conservativi e cautelativi, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere e conciliare la controversia e di farsi sostituire in udienza.

Eleggo domicilio presso la sede dell'Avvocatura Comunale di Modugno al Viale della Repubblica n. 46.

Modugno, li 30/5/2018

IL VICESINDACO

Avv. Francesca BENEDETTO

E' autentica la firma

Avv. Cristina Carlucci

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

La sottoscritta, Avv. Cristina Carlucci, nella sua qualità di difensore del Comune di Modugno, mediante apposizione della firma digitale,

ATTESTA

che la presente copia per immagine su supporto informatico contenente la procura alle liti è conforme all'originale redatto in origine in forma cartacea.



CITTA' DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

AVVOCATURA COMUNALE

TRIBUNALE DI BARI

SEZIONE PRIMA -RG. 2259/2018

Udienza del 4.06.2018

Atto di costituzione

per il **Comune di Modugno** (CF: 80017070725), in persona del Vice Sindaco p.t.,
rappresentato e difeso sottoscritto Avv. Cristina Carlucci (CF:
CRLCST66L57L049N)giusto mandato in calce al presente atto, entrambi
elettivamente domiciliati presso la sede dell'Avvocatura Comunale di Modugno, al
Viale della Repubblica n. 46 in Modugno.Autorizza la comunicazione di tutti gli atti
e provvedimenti di causa al seguente indirizzo PEC:
ufficiogale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Convenuto

CONTRO

Consorzio Area Sviluppo Industriale di Bari, in persona del legale rappresentante
p.t., elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;

ATTORE

Con atto di citazione notificato in data 1.2.2018 il Consorzio ASI di Bari ha adito
Codesto Tribunale per ottenere il pagamento delle somme rivenienti, a suo dire, dalla
pronuncia del Consiglio di Stato n. 328/2014, per un importo complessivo di €
2.592.671,00.

Tale importo sarebbe rappresentato dai costi sostenuti dal Consorzio, a far data dall'anno
2005 fino al 2016, per far fronte alle esigenze territoriali del Comune convenuto.

Asserisce, altresì, il Consorzio ASI che, detto importo, pur comunicato, non sarebbe stato oggetto di contestazione da parte del Comune di Modugno, neanche dinanzi alla giurisdizione amministrativa, dove, come ammette anche parte attrice, attualmente è già pendente il giudizio per l'ottemperanza della Sentenza de qua, dinanzi al Consiglio di Stato, Sez. V – RG.461/2018.

Con il presente atto si costituisce in giudizio il Comune di Modugno, contestando la totale infondatezza della pretesa azionata dal Consorzio, poiché pretestuosa ed infondata, oltre che basata su elementi di non contestazione del credito vantato non rispondenti al vero, come sarà documentalmente dimostrato, nonché eccependo, in via preliminare ed assorbente, il difetto assoluto di giurisdizione di Codesto Tribunale Ordinario, sussistendo la giurisdizione amministrativa, peraltro già attivata mediante giudizio di ottemperanza.

1 – Difetto di Giurisdizione del Giudice Ordinario. Pendenza del giudizio di ottemperanza dinanzi al Consiglio di Stato – art. 114 c.p.a. – Inammissibilità della domanda.

In via preliminare ed assorbente si eccepisce il difetto di giurisdizione ordinaria per la fattispecie in questione, sussistendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, peraltro già attivato, come ammette anche il Consorzio attore, con ricorso per l'ottemperanza alla Sentenza del C.d.S. n. 328/2014 proposto, in prima battuta, dinanzi al TAR Puglia – Bari, Sezione Seconda, con Rg.20/2017 e, a seguito dell'Ordinanza del Tribunale Amministrativo di prime cure n. 1337/2017 (con la quale si declina la competenza del TAR adito, sussistendo la competenza funzionale inderogabile del Consiglio di Stato, in qualità di giudice che ha emesso la Sentenza di cui si chiede l'ottemperanza, ex art.113 c.p.a.), riassunto dinanzi al Consiglio di Stato, con ricorso notificato in data 15.1.2018, e tuttora pendente con Rg.n.461/2018 dinanzi alla Quinta Sezione.

Pertanto, in diretta applicazione del novellato art.114 del codice del processo amministrativo, poiché il giudizio di ottemperanza, così come richiesto ed attivato dallo stesso Consorzio, è rivolto a garantire l'attuazione delle decisioni giudiziali, anche per quanto concerne le modalità e termini delle stesse, nei confronti di una Pubblica Amministrazione, ne deriva come la questione sottoposta alla cognizione di Codesto Tribunale Civile risulterebbe palesemente assorbita dalla giurisdizione amministrativa, trattandosi della richiesta di pagamento di somme direttamente rivenienti, a dire dello stesso Consorzio, dalla Sentenza n. 328/2014 del Consiglio di Stato e la cui richiesta di pagamento risulta già azionata dall'odierno attore dinanzi al TAR Puglia prima e dinanzi al Consiglio di Stato poi.

Con ricorso proposto dinanzi al TAR Puglia – Bari, notificato all'Ente in data 27.12.2016, il Consorzio ASI, alla pag. 8, chiede che il Tribunale Amministrativo Regionale, in ottemperanza al giudicato costituito dalla sentenza n. 328/2014, “*voglia ordinare al Comune di Modugno di:*

1. *Provvedere al pagamento della somma di € 1.409,285,01 per il rimborso delle spese sostenute nel periodo anni 2005-2013;*
2. *Provvedere al pagamento della somma di € 140.529,57 per il rimborso delle spese sostenute per il periodo 01.01.-31.12.2014;*
3. *Provvedere al pagamento della somma di € 139.488,42 per il rimborso delle spese sostenute per il periodo 01.01-31.12.2015;*
4. *Di provvedere al pagamento degli interessi maturati dalla domanda fino al soddisfo;*
5. *Di provvedere al pagamento degli interessi maturati già in precedenza, ed almeno dalla data dell'ordinanza annullata.”(doc.1).*

A seguito della richiamata Ordinanza n. 1337/2017, con cui il TAR Puglia – Bari, ha dichiarato la competenza funzionale inderogabile, ai sensi dell'art. 113 c.p.a., del Consiglio di Stato, quale organo giudicante che ha emesso la sentenza di cui si chiede

l'ottemperanza, il Consorzio ASI, con ricorso notificato in data 15.1.2018, ha riproposto identica richiesta dinanzi al Consiglio di Stato in Roma (doc.2).

Risulterebbe, quindi, di palmare evidenza l'inammissibilità dell'atto di citazione per cui è causa, atteso che, in primo luogo sussiste la giurisdizione esclusiva ed assorbente del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., anche per quanto concerne la richiesta di pagamento delle somme, poiché direttamente connessa e consequenziale alla richiesta di ottemperanza della sentenza del consiglio di Stato n. 328/2014; inoltre, l'inammissibilità della domanda proposta dinanzi al Codesto tribunale Cviile, risulterebbe ulteriormente inammissibile per violazione del principio del *ne bis in idem*, atteso che, in disparte la precedente eccezione di difetto assoluto di giurisdizione, identica domanda risulta già proposta dinanzi al giudice amministrativo, con le modalità e termini innanzi rappresentati.

Anche lo stesso ricorso in riassunzione dinanzi al Consiglio di Stato, (vedi doc.2), risulta notificato prima della citazione dinanzi a Codesto Tribunale Civile.

Ne consegue, quindi, la preliminare richiesta di declaratoria di inammissibilità della citazione proposta dal Consorzio ASI con l'atto di citazione notificato in data 1.2.2018, sia per difetto assoluto di giurisdizione, ex art. 113 e 114 c.p.a., sia per violazione del principio del *ne bis in idem*, avendo lo stesso Consorzio proposto identica domanda dinanzi al Consiglio di Stato.

2. Infondatezza assoluta della domanda proposta.

Per scrupolo difensivo, senza che ciò comporti rinuncia alcuna, neanche implicita, all'eccezione sollevata al punto che precede, si rappresenta, comunque, l'infondatezza e pretestuosità della pretesa avanzata nei confronti dell'Ente.

Infatti, contrariamente a quanto affermato nell'atto di citazione, il Comune ha sempre puntualmente contestato le richieste di pagamento avanzate dal Consorzio, sia mediante riscontro diretto alle missive inviate da quest'ultimo, sia in sede giudiziale amministrativa.

Già in sede di giudizio dinanzi al TAR di Bari, Rg.20/2017 l'Ente odierno deducente ha Eccepito che, con Determinazione n. 157/2017, proprio in adempimento della Sentenza n. 328/2014, ha provveduto al pagamento delle somme di sua spettanza, a seguito di verifica della documentazione trasmessa, per l'importo complessivo di € 74.436,92 sugli interventi effettuati nelle parti di territorio ricadenti nella proprietà dell'Ente e riferiti alle annualità 2014 e 2015(doc.3).

Nel provvedimento *de quo* il Responsabile del Servizio 5 LL.PP. provvede ad una completa ricostruzione dell'intera vicenda, a partire dall'impugnazione proposta dal Consorzio ASI, da cui è scaturita la Sentenza del Consiglio di Stato n. 328/2014, e, in modo particolare, la ripartizione degli obblighi contenuti nella pronuncia e gli effetti della stessa.

Inoltre, sempre in detto provvedimento, si provvede ad evidenziare tutte le richieste di pagamento pervenute dal Consorzio ed i motivi, più volte opposti in contestazione dall'Ente, di inaccogliabilità delle pretese avanzate che, è bene dirlo, non sono mai stati superati dal Consorzio, il quale ha semplicemente provveduto a reiterare le richieste di pagamento, pur in presenza di puntuali contestazioni, giungendo, in ultimo, ad agire in sede giudiziale lamentando un inadempimento insussistente.

- La pronuncia n. 328/2014 del Consiglio di Stato Sez.V.

Nel dettaglio, come si legge nella stessa Determinazione n. 357/2017, il Consiglio di Stato, all'esito del giudizio di appello promosso dal Comune di Modugno avverso la pronuncia di prime cure, statuisce che: *“ il Consorzio per l'Area di sviluppo industriale di Bari è tenuto a garantire la manutenzione, la gestione e pulizia delle strade, loro pertinenze e arredo, che delle attrezzature, impianti, servizi e segnaletica e a detto servizio dovrà contribuire finanziariamente il Comune nella misura del 41,41% ai sensi dell'art.3 D.Lgt. 1 settembre 1918 n. 1446, ovvero sia nella misura del pubblico transito così come accertato nella verificaione”*.

Dal tenore letterale della pronuncia emergerebbero , di palmare evidenza, tre ordini di considerazioni, che sono stati oggetto di reiterata e non superata eccezione dell'Ente alle richieste di pagamento avanzate dal Consorzio ASI:

1. La sentenza *de qua* non pone affatto a carico del Comune la compartecipazione, pari alla quota del 41,41%, dell'intera attività di competenza consortile nell'ambito del territorio di riferimento, bensì stabilisce la compartecipazione, in quota percentuale, del Comune per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade cd. vicinali , per le quali è stato riconosciuto un "pubblico transito" in virtù della espletata CTU nell'ambito del giudizio di appello. In tal senso, infatti, la sentenza afferma che " Le strade nel territorio di un consorzio per l'area di sviluppo industriale, connesse in più punti con la viabilità di rilevanza regionale e provinciale, dunque destinate anche al collegamento con servizi interessanti la collettività comunale, devono essere qualificate come strade extraurbane, per cui è da escludersi che l'ente proprietario di cui all'art. 14 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), ai fini della circolazione e dei relativi obblighi manutentivi, possa essere individuato nel consorzio medesimo" (così nella nota a Sentenza in Cameraamministrativa.it);
2. La sentenza n. 328/2014, quindi, pone definitivamente a carico del Consorzio ASI l'obbligo di provvedere alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, gestione e pulizia delle strade, loro pertinenze e arredo, attrezzature, servizi e segnaletica, con obbligo di contribuzione pro quota del Comune, in ragione di quanto sopra. Quindi, per l'effetto, non possono trovare ingresso le richieste di pagamento di somme, a titolo di sorte capitale e spese legali, rivenienti da risarcimento danni per insidia stradale, liquidate dal Consorzio a seguito di condanna in favore del privato danneggiato. **Tali spese, infatti, derivano dall'inadempimento del Consorzio all'obbligo di manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e, di conseguenza, non possono essere imputate all'Ente, così come, del**

- pari, non possono essere imputate all'Ente le voci di spesa sostenute dal Consorzio che non rientrano tra le attività espressamente indicate dal Supremo Giudice Amministrativo, come quelle per i nuovi impianti o per interventi su aree territoriali diverse da quelle appartenenti al Comune di Modugno.
3. La previsione testuale contenuta nella pronuncia del Consiglio di Stato è che all'obbligo di manutenzione e gestione posto, a carico del Consorzio, "dovrà contribuire finanziariamente il Comune nella misura del 41,41%...". Ne deriva, come è evidente, che le voci di spesa individuate dal Consiglio di Stato su cui sussiste l'obbligo contributivo a carico dell'Ente sono solo quelle decorrenti dall'anno 2014 e, più precisamente, a partire dal 22.1.2014.
4. Ciò in quanto, è bene precisarlo, l'oggetto dell'azione inizialmente promossa dal Consorzio ASI era rivolta avverso l'Ordinanza adottata dal Comandante della Polizia Municipale di Modugno di regolamentazione della viabilità stradale, nella parte in cui la stessa prevedeva, in relazione ad alcune strade presenti nel perimetro consortile, che le stesse non erano neanche di proprietà dell'Ente, essendo state cedute in anni precedenti. Nessuna richiesta viene avanzata, in tale contesto, da parte del Consorzio, di pagamento di somme relative a manutenzioni etc., a far data dall'anno 2005 ovvero annualità successive. Quindi, correttamente il giudice amministrativo non può che aver disposto per l'avvenire, provvedendo, a seguito di CTU, ad individuare le aree di competenza esclusiva del Consorzio, nonché la percentuale di contribuzione del Comune per quelle strade considerate "di pubblico transito"
5. Per tali ragioni, quindi, non possono ritenersi ammissibili le richieste di pagamento riferite ad interventi o spese sostenute a far data dall'anno 2005 al 2013, sia per intervenuta prescrizione delle stesse, sia perché, in riferimento a tale arco temporale, nessun obbligo è sancito nella Sentenza *de qua* a carico del Comune, anche in considerazione dell'assenza di espressa convenzione in tal

senso tra le parti. E' bene evidenziare, sotto tale aspetto, che l'unico obbligo individuabile a carico dell'Ente è esclusivamente quello previsto dalla Sentenza del Consiglio di Stato, non potendo, quindi, trovare ingresso altra richiesta di pagamento di somme rivenienti da adempimenti diversi da quelli indicati in sentenza. Ciò anche in considerazione del fatto che non sussiste, tra le parti, alcuna convenzione sottoscritta ai fini della regolamentazione degli ulteriori interventi sul territorio comunale, ricadenti nel perimetro consortile , e, soprattutto, l'ammontare di tali interventi, alla luce di quanto all'uopo stabilito dall'art. 5 dello statuto consortile.

Alla luce di tali elementi, quindi, come si legge anche nel provvedimento di liquidazione n. 357/2017, alla richiesta di pagamento trasmessa dal Consorzio ASI in data 4.11.2014, con prot.0051034, seguiva l'immediata contestazione del Comune, con nota del 24.11.2014 prot.54354 (doc.4).

In detta nota di contestazione si rileva ed eccepisce che la richiesta formulata dal Consorzio non risulta supportata da alcun elemento probatorio tale da consentire di ricondurre gli interventi oggetto della richiesta di pagamento agli obblighi sanciti nella Sentenza del Consiglio di Stato n. 238/2014, nonché l'indicazione di importi che, oltre che insussistenti per intervenuta prescrizione, risulterebbero comunque riferiti a somme corrisposte a titolo risarcitorio per danni derivanti da insidia stradale, ovvero per la copertura assicurativa per le richieste risarcitorie a detto titolo e, per l'effetto, rivenienti e collegate ad un inadempimento del Consorzio all'obbligo di manutenzione e gestione delle strade consortili, certamente non imputabile all'Ente.

A fronte di tale contestazione, come già evidenziato in precedenza, il Consorzio provvedeva semplicemente a reiterare la medesima richiesta di pagamento, senza superare in alcun modo le contestazioni rivolte dall'Ente, non consentendo a quest'ultimo, di avere cognizione alcuna sulle somme effettivamente spettanti in esecuzione dell'obbligo contributivo previsto dalla pronuncia del Consiglio di Stato.

Tale elemento, di primaria importanza, veniva puntualmente eccepito e contestato anche nelle successive comunicazioni dell'Ente del 30.4.2015 prot.19751 (doc.5), del 1°1.3.2016 prot.10626 (doc.6).

In particolare, in tale ultima comunicazione, al cui contenuto si fa integrale richiamo e rinvio, l'Ente oppone una contestazione punto per punto sulla richiesta di pagamento del Consorzio, addirittura anche sotto il profilo della discordanza, sul piano meramente contabile, tra l'importo richiesto e la sommatoria delle fatture indicate dal Consorzio (vedi pag.1 lett.a).

Pertanto, fatta salva l'eccezione innanzi sollevata, si rappresenta che, anche nel merito, la pretesa azionata in questa sede dal Consorzio ASI è tutt'altro che fondata, anzi, *prima facie*, parrebbe atteggiarsi quale "ultimo di una lunga serie", di atti posti in essere in ogni sede, senza tener conto alcuno delle eccezioni e dei motivi di contestazione dell'Ente, mai riscontrati o superati dal Consorzio.

Alla luce di tutto quanto innanzi eccepito ed argomentato, il Comune di Modugno, rigettata ogni contraria ed avversa pretesa, chiede che Codesto Ill.mo Tribunale Civile voglia:

- 1 - dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione notificato 1°1.2.2018 dal Consorzio ASI per difetto di giurisdizione, sussistendo la giurisdizione del giudice amministrativo ex artt. 113 e 114 c.p.ca., peraltro già adito con procedimento pendente, nonché l'inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem, per le medesime motivazioni innanzi esposte;
- 2- nel merito, rigettare la pretesa azionata poiché totalmente infondata e priva di presupposti giuridici e documentali.

Con condanna della parte ricorrente alle competenze di giudizio.

Si depositano i seguenti documenti:

- 1- Ricorso dinanzi al TAR Puglia per ottemperanza del 27/12/2016;
- 2- Ricorso dinanzi al Consiglio di Stato in riassunzione del 15.1.2018;

- 3- Determinazione n. 157/2017;
- 4- Copia nota del 24.11.2014 prot.54354 di contestazione
- 5- Copia nota del 30.4.2015 prot.19751;
- 6- Copia nota del 1.3.2016 prot.10626.

Con espressa riserva di produrre ogni altra documentazione utile ai fini di causa anche nell'eventuale ambito di precisazione della posizione difensiva dell'Ente ex art. 183, 6°co., c.p.c.

Modugno, 31/5/2018

Avv. Cristina Carlucci

TRIBUNALE ORDINARIO – BARI- SEZ. I CIVILE

MEMORIE EX ART. 183, 6° CO., N°2 C.P.C.

R.G. 2259/2018 G.I.DOTT. MARSEGLIA -

UDIENZA DEL 15.11.2018

Per COMUNE DI MODUGNO, rappresentato e difeso dall'avv. Carlucci Cristina

CONTRO

Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari, rappresentato e difeso dall'avv. Cristiano Stefani.

Il sottoscritto difensore impugna e contesta con le seguenti memorie quanto richiesto, dedotto e prodotto da controparte con riferimento alla precisazione della propria domanda in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto.

Infatti, non risultano superate da parte attrice le motivazioni poste a fondamento della eccepita inammissibilità della domanda introduttiva, sotto il duplice profilo del difetto assoluto di giurisdizione e della violazione del principio del *ne bis in idem*.

In questa sede, inoltre, ad ulteriore supporto delle deduzioni difensive svolte dall'Ente nella memoria di costituzione, si producono tutte le comunicazioni di riscontro e contestazione, puntualmente inviate dall'Ente al Consorzio ASI in riferimento alle richieste di pagamento pervenute da parte di quest'ultimo, unitamente alla relazione tecnica e verifica tecnico – contabile effettuata dal Responsabile del competente Servizio 5 – Lavori Pubblici – Patrimonio dell'Ente .

Infatti, nelle diverse missive di contestazione, ed in particolare in quella dell'1.3.2016 prot.10626 (già in atti – doc.6) si eccepisce che:

1 . la documentazione trasmessa è riferita ad annualità dal 2005 al 2013 e non all'annualità 2014, a decorrere dalla quale è, invece, previsto l'obbligo contributivo ai sensi della Sentenza n. 328/2014 (vedi pag.2 lett.b);

2. le fatture trasmesse sono prive dell'attestazione di avvenuto pagamento, pertanto non risultano probatorie di effettivi costi ed interventi sostenuti dal Consorzio (vedi pag.3 lett.c);

3. molte delle fatture trasmesse si riferiscono ad attività che esulano da quelle espressamente indicate dal Consiglio di Stato, come, ad esempio, l'installazione di nuovi impianti (vedi pag. 2 lett.d);

4. molte fatture si riferiscono a lavori e servizi svolti su parti del territorio consortile non di proprietà del Comune di Modugno, bensì di proprietà del Comune di Bari e Molfetta, ragion per cui risulta sine titolo il pagamento richiesto al Comune di Modugno (vedi pag. 2 lett.e);

5. alcuni importi sono riferiti a costi sopportati dal Consorzio a titolo di risarcimento danni, e spese legali, per sinistri causati da insidia stradale per omessa manutenzione delle strade. Risulta di palmare evidenza come, tali importi, non rinvencono da spese sostenute in adempimento dell'obbligo di manutenzione, bensì, al contrario, derivano dall'inadempimento del Consorzio alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade consortili, ragion per cui nessun obbligo in tal senso può gravare sul Comune alla luce della Sentenza n. 328/2014 (vedi pag.2 lett.f);

6. In riferimento alla maggiorazione applicata sugli importi, a titolo di IVA, si eccepisce che tale imposta non costituisce un costo per il Consorzio, ragion per cui, il corrispondente importo, ovviamente per le sole prestazioni per le quali sussisterebbe un onere contributivo a carico dell'Ente, non può essere richiesto (vedi pag. 2 lett.g).

A seguito della contestazione effettuata con la richiamata nota dell'1.3.2016 prot.10626, il Consorzio provvedeva, rispettivamente con nota dell'1.6.2016 prot.29674 e del 20.6.2016 prot.33261, a trasmettere documentazione giustificativa per le spese sostenute nell'anno 2014 e 2015, includendo le somme relative ad assicurazioni RCT, interventi su pubblica illuminazione, interventi di manutenzione stradale, sinistri stradali, spese legali conseguenti a condanna per sinistri stradali, sfalcio erba, consumi pubblica illuminazione, manutenzione verde, manutenzione pubblica illuminazione, quota spese di personale di non diretta imputazione ai singoli servizi (vedi pag. 1 della determinazione n. 357/2017 –già in atti doc.3).

A seguito di tale trasmissione il Servizio 5 LL.PP., avendo già provveduto ad effettuare una verifica tecnico – contabile, in data 26.01.2016 prot.4147 (che si produce in allegato - doc.7 in prosieguo alla documentazione già versata in sede di costituzione), provvedeva a redigere apposita relazione tecnica inoltrata all'Amministrazione in data 30.6.2017 con prot.35854 (che si allega come doc.8 in prosieguo alla documentazione già versata in sede di costituzione) , che si richiama espressamente ed a cui si fa integrale rinvio, nella quale, oltre ad evidenziare che la semplice sommatoria delle fatture trasmesse conduceva ad un importo diverso da quello richiesto dal Consorzio, si provvedeva a verificare e considerare esclusivamente quegli interventi previsti nella Sentenza del Consiglio di Stato, ovvero:

-fatture per interventi di manutenzione strade, loro pertinenze e arredo, attrezzature, impianti, servizi e segnaletica;

- fatture per interventi di gestione strade, loro pertinenze e arredo, attrezzature, impianti, servizi e segnaletica comprensivi di costi energetici per pubblica illuminazione, canoni di manutenzione e gestione della pubblica illuminazione;

- fatture per interventi di pulizia strade, loro pertinenze, arredo, attrezzature, impianti, servizi e segnaletica.

Da tale verifica si provvedeva alla determinazione dei relativi costi analitici, con espressa esclusione delle altre voci di spesa riferite a costi per risarcimento danni da sinistri stradali, che, pur puntualmente e motivatamente contestate, continuavano ad essere inserite nelle richieste avanzate dal Consorzio, così come i costi per la stipula di contratti assicurativi RCT, costi per il personale addetto al verde ed alla pubblica illuminazione, pervenendo così alla quantificazione complessiva di quanto effettivamente dovuto dall'Ente, in esecuzione della Sentenza n. 328/2014, sia per l'anno 2014, sia per l'anno 2015.

Pertanto, a seguito dell'ennesima richiesta infondata e pretestuosa avanzata dal Consorzio con nota del 28.11.2016 prot.64728, l'Ente provvedeva, con comunicazione PEC del 29.12.2016 prot.70400 a riscontrare la richiesta contestando, ancora una volta, gli importi non dovuti, sia per assenza di elementi probatori (assenza delle fatture quietanzate di riferimento), sia per la non riferibilità di alcuni interventi ai servizi ed attività espressamente indicate dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 328/2014 e concernenti, peraltro, attività conseguenti ad un inadempimento del Consorzio agli obblighi ad esso riservati dalla medesima pronuncia, come, ad es. i costi relativi al risarcimento danni da insidia stradale, spese legali da soccombenza giudiziale, etc. (doc.9 – pag.2). Si provvedeva, sempre nella medesima comunicazione, a rappresentare l'esatto importo dovuto dall'Ente in esecuzione d adempimento degli obblighi rivenienti dalla Sentenza n. 328/2014 del C.d.S., per un ammontare complessivo di € 74.436,92 per le annualità 2014 – 2015, precisando, ancora una volta, che, alla luce dell'espressione non equivoca della Sentenza, secondo cui il Comune “ dovrà” contribuire nella misura del 41,41%, alle spese di manutenzione e gestione delle strade, detto obbligo è configurabile solo a far data dalla pubblicazione della Sentenza e non anche, come vorrebbe il Consorzio, per il periodo pregresso 2005 – 2013.

Tali annualità, oltre a non essere oggetto della previsione giudiziale in questione, non risultano richiedibili sia perché cadute in prescrizione in parte qua, sia perché tra le parti non vi è alcuna Convenzione sottoscritta che disciplini i modi, termini e spese di intervento, così come, del pari, sono infondate le richieste di pagamento per quelle attività che esulano da quelle espressamente indicate dal Consiglio di Stato, non essendoci neanche una convenzione in tal senso. Sotto tale profilo risulta opportuno evidenziare che l'art. 5 L.R. 2/2007, intitolato “Funzioni e attività dei Consorzi”, prevede che il Consorzio ASI svolge in via ordinaria i seguenti compiti:

1. ""

2 I Consorzi provvedono:

a) All'acquisizione, anche mediante procedure espropriative, alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione di aree attrezzate per insediamenti di tipo industriale, artigianale, commerciale all'ingrosso e al minuto, o destinate a centri e servizi commerciali.....

b) Alla realizzazione, su delega degli Enti territoriali, delle opere di urbanizzazione relative ad aree attrezzate per insediamenti produttivi, nonché delle infrastrutture e delle opere per il loro allacciamento ai pubblici servizi, sulla base di apposite convenzioni;

c) Alla vendita, all'assegnazione e alla concessione a imprese di lotti in aree attrezzate;

d) Alla costruzione in aree attrezzate di fabbricati e impianti, laboratori per attività industriali e artigianali, commerciali all'ingrosso e al minuto, depositi e magazzini;

e) Alla vendita e alla locazione alle imprese di fabbricati e impianti in aree attrezzate. Il Consiglio di Amministrazione dei Consorzi con proprio atto 10 individua i criteri per favorire la localizzazione all'interno delle aree e fabbricati dei consorzi;

f) Alla costruzione e gestione degli impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi e di smaltimento dei rifiuti speciali o pericolosi;

g) Alla realizzazione e alla gestione di impianti tecnologici per la distribuzione del gas e fluidi e per la realizzazione e la gestione di altri impianti a rete;

h) omissis

i) omissis

j) All'acquisto o alla vendita di energia elettrica da e a terzi da destinare alla copertura dei fabbisogni consortili;

k) Alla gestione degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione;

l) Alla gestione di spazi e servizi riservati a funzioni di incubatori di impresa per ospitare prioritariamente aziende derivate (in Spin -off), come strumento di trasferimento tecnologico, per favorire la nascita di nuovi soggetti economico che hanno la caratteristica di rendere possibile l'utilizzazione industriale della ricerca scientifica e tecnologica;

m) Alla riscossione delle tariffe e dei contributi per l'utilizzazione da parte di terzi di opere e servizi realizzati o gestiti dal Consorzio.

Il vigente Statuto Consortile, pubblicato sul BURP n. 85 del 21.06.2013, all'art. 6 "Finalità", stabilisce:

" Il Consorzio ha per oggetto:

1. *La realizzazione e gestione degli agglomerati, aree, zone, nuclei industriali o per attività produttive, previsti dal proprio PUT secondo la disciplina di settore della legislazione regionale e nazionale;*

2. *La progettazione, realizzazione e manutenzione e gestione di opere ed impianti necessari ad uno sviluppo equilibrato ed eco-compatibile del territorio di competenza;*

3. *L'espletamento delle attività e l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 dell'art.5 L.R. 08.03.2007 n. 2, nonché l'assunzione di ogni altra iniziativa idonea ad assicurare le condizioni per una corretta gestione del territorio di competenza. Lo svolgimento di attività e servizi erogati a domanda individuale avverrà a seguito del pagamento del relativo prezzo. I servizi a domanda collettiva saranno erogati previa sottoscrizione di apposita convenzione con i Comuni interessati e nei limiti del contributo dagli stessi concesso;*

4. *Oltre ai servizi di cui sopra, il Consorzio potrà assumere dai Comuni consorziati la gestione diretta di altri servizi affini, previe le opportune verifiche di fattibilità e di convenienza economica e la sottoscrizione di apposite convenzioni.*

Il successivo art. 8 "Proventi e trasferimenti finanziari" definisce le fonti di finanziamento per lo svolgimento delle medesime attività e funzioni di cui all'art. 6 e, in particolare, al comma 2 prevede che: " (...) I Comuni consorziati partecipano alla copertura dei costi di manutenzione e gestione di opere ed impianti ad uso pubblico quali strade, pubblica illuminazione, fogna pluviale, verde e arredo, segnalazione e sicurezza, col contributo previsto nelle convenzioni di cui all'articolo 6 punti 3 e 4. Tutte le somme così trasferite, sono destinate unicamente a tale scopo." Si precisa, per completezza, che il previgente Statuto consortile, pubblicato nel BURP del 25.9.2007 n. 135 aveva identico contenuto.

Quindi, la Sentenza n. 328/2014 del Consiglio di Stato, si innesta in tale ambito normativo stabilendo testualmente che: " In realtà l'ordinanza comunale prot.003499 del 22.1.2010, atto intorno a cui ruota l'impugnazione iniziale del Consorzio, costituisce il momento finale di un complesso iter iniziato dal Comune nel 1980 con la classificazione delle strade comunali esterne al centro abitato ed inframezzato da 12 una serie di procedimenti e determinazioni che hanno reso 2mobile" l'intero complesso stradale di cui controversia, mediante emissione di atti di regolamentazione del traffico e di sdemanializzazione, si vedano ad esempio le note consortili del 17 e del 23 dicembre 2008 e la nota del 7 dicembre 2009, dalle quali si desume un'incertezza sull'individuazione delle strade del Consorzio e di quelle di uso promiscuo. I verificatori hanno effettuato la determinazione della consistenza della rete stradale...(...). Le conclusioni hanno quindi portato alla definizione della consistenza della rete stradale consortile nel territorio comunale di Modugno in complessivi km. 41,8 e a suddividere l'utilizzo di tale rete da parte del

pubblico transito al 41,41% degli spostamenti totali. Quindi a tale percentuale assomma nella rete consortile il traffico che non può ritenersi pertinente all'uso di questa rete in quanto tale, ma solamente a titolo di percorrenza casuale finalizzata al raggiungimento di mete del tutto esterne, vedi Ospedale san paolo, aeroporto di bari – palese, etc. In conclusione, l'appello deve essere parzialmente accolto nei limiti di cui in motivazione e va conseguentemente dichiarata la parziale legittimità dell'ordinanza del Comune di Modugno prot. 003499 del 22 gennaio 2010, per cui il Consorzio per l'Area di sviluppo industriale di Bari è tenuto a garantire la manutenzione, la gestione e la pulizia delle strade, loro pertinenze e arredo, che delle attrezzature, impianti, servizi e segnaletica e a detto servizio dovrà contribuire finanziariamente il comune nella misura del 41,41% ai sensi dell'art.3 D.Lgt. 1 settembre 1918 n. 1446, ovverossia nella misura del pubblico transito così come accertato nella verificaione".

Pertanto, da quanto innanzi dedotto, emerge con sufficiente chiarezza come:

a) Vi sia la competenza esclusiva del consorzio con riguardo ai servizi di manutenzione e pulizia delle strade, arredi, attrezzature, impianti, segnaletica e verde.

b) Nessun inadempimento può essere contestato al Comune di Modugno, così come riveniente dall'obbligo di contribuzione previsti nella Sentenza n. 3285/2014 del Consiglio di Stato, dal momento che la stessa provvede a delimitare l'ambito delle attività per le quali sussiste detto obbligo di contribuzione, essendo lo stesso riferito agli interventi sulle strade individuate, a seguito di CTU, ad uso promiscuo, cioè utilizzate per pubblico transito per il raggiungimento di mete esterne.

c) Per i servizi ad uso collettivo, per li quali il Consorzio inserisce le relative attività nella richiesta di pagamento, non previsti nella pronuncia giudiziale del Consiglio di Stato, nessun contributo ovvero obbligo di contribuzione può essere previsto a carico dell'Ente, non essendo neanche mai stata stipulata la preventiva convenzione richiesta dal citato art.6 del vigente statuto consortile.

d) Peraltro, alla luce di quanto statuito nella Sentenza n. 328/2014, nessun ulteriore pretesa, ad altro titolo può trovare ingresso in detta sede, dovendosi esclusivamente individuare quali sono effettivamente gli obblighi previsti in Sentenza.

e) Come già evidenziato innanzi, l'onere contributivo posto giudizialmente a carico dell'ente è stato assolto, giusta determinazione n. 357/2017, a seguito di trasmissione delle fatture e documentazione giustificativa, da parte del Consorzio, dopo reiterate contestazioni ed inidoneità della documentazione precedentemente trasmessa, circa le attività effettuate, procedendo al riconoscimento delle sole attività e servizi previsti in Sentenza.

Infine, per quanto concerne la sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 6, per la gestione dei servizi collettivi, è opportuno segnalare, in questa sede, la condotta ostruzionistica del Consorzio che, a fronte della volontà manifestata dall'Ente di aderire alla fornitura di detti servizi ed attività, mediante trasmissione di schema di 14 convenzione in data 27.10.2016 prot. 58564 (doc.10), ha qualificato " Improponibile" la proposta dell'Ente, ovviamente sotto il profilo della contribuzione economica valutata dal Comune (doc.11).

E' appena il caso di rappresentare come, dal combinato disposto degli artt. 6 e 8 del vigente Statuto Consortile, già innanzi richiamato e riportato, i servizi a domanda collettiva vengono forniti dal Consorzio previa sottoscrizione della convenzione e nei limiti del contributo concesso.

E' necessario evidenziare, alla luce di quanto già eccepito in sede di costituzione in giudizio, che tali elementi, nessuno escluso, sono già oggetto di difesa dell'Ente dinanzi al TAR di Bari, in prima battuta, e dinanzi al Consiglio di Stato, in sede di riassunzione, nel giudizio RG.461/2018, confermando, laddove ve ne fosse bisogno, l'inammissibilità dell'azione introdotta dinanzi a Codesto Ill.mo Tribunale Civile per difetto di giurisdizione e per ne bis in idem.

Si producono i seguenti documenti con numerazione in prosieguo alla produzione documentale già versta in sede di costituzione in giudizio:

Doc.7- Verifica tecnico – contabile del 26.01.2016 prot.4147;

Doc.8 – Relazione tecnica del 30.6.2016 prot.35854;

Doc.9 – nota di riscontro e contestazione del 29.12.2016 prot.70400;

Doc.10 – nota di trasmissione schema di convenzione del 27.10.2016 prot.58564;

Doc.11 – riscontro Consorzio ASI del 29.11.2016 prot.7119 – " Improponibilità".

Modugno, 03/09/2018

Avv. Carlucci Cristina



CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari
SERVIZIO 5 - LAVORI PUBBLICI
Via Rossini n.49 – 70026 Modugno – tel. +390805865347 – fax +390805865365
bruno@comune.modugno.ba.it

Prot. n.7197 del 05/02/2018

Al Consorzio ASI
c.a. del Presidente
Via delle Dalie, 5
MODUGNO (BA)

e.p.c.

Al Sindaco

All'Assessore ai LL.PP.
Patrimonio e Manutenzioni

All'Assessore alle Attività Produttive

Al Segretario generale

All'Avvocatura Comunale

Al Responsabile del Servizio 1

Al Responsabile del Servizio 6

Oggetto: Sentenza del C. di S. sez. V del 22/01/2014 n.328. Rendiconto 2016. Riscontro.

Con riferimento alla nota Prot. n.7156 del 10/11/2017 e relativo CD allegato, trasmessa da codesto Consorzio, acquisita agli atti comunali al Prot.n.59062 del 10.11.2017, con la quale si sono rendicontate le spese sostenute nel 2016 *"... la manutenzione, la gestione e pulizia delle strade, loro pertinenze e arredo, che delle attrezzature, impianti, servizi e segnaletica..."*, si comunica che in seguito ad una prima verifica tecnico-contabile della documentazione trasmessa, si è riscontrata l'assenza della dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle fatture relative alle manutenzioni stradali, allo sfalcio margini stradali e alla manutenzione della pubblica illuminazione.

Pertanto si invita Codesto spettabile Consorzio a voler provvedere alla trasmissione della documentazione innanzi indicata al fine di potere valutare quanto richiesto.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si inviano distinti saluti.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
p.a. Giandomenico Nuzzo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 5 LL.PP.
ing. Franco Bruno

STUDIO LEGALE STEFANI'
Avv. Cristiano Stefani
Via Manzoni n. 21 – 70122 Bari
Tel. e fax.: 080/521.40.10 - 080/523.37.17
e-mail:cristiano@studiostefani.com

TRIBUNALE DI BARI I SEZIONE CIVILE

Giudice Dott. Marseglia

R.G. 2259/18

Il sottoscritto avv. Cristiano Stefani (c.f. STFCST58E13A662L) che agisce quale procuratore e difensore del Consorzio ASI di Bari, (pec: stefani.cristiano@avvocatibari.legalmail.it), già in atti,

Premesso

che esso istante con il deposito della memoria ex art. 183 VI co cpc. n. 2 ha intenzione di richiedere una consulenza tecnico contabile al fine di verificare la esattezza dei conteggi del Consorzio finalizzati al recupero delle somme anticipate;

che a corredo di tale richiesta è opportuno allegare sin da ora tutta la documentazione giustificativa delle spese, che sia di supporto per il lavoro del nominando esperto;

che ognuno dei files da depositare attraverso il processo telematico supera il massimo del peso accettabile dalla busta di trasmissione, e che il termine scade il 03.09 p.v.,

CHIEDE

che la S.V. voglia autorizzare il deposito in cancelleria dei suddetti documenti attraverso supporto informatico.

Con osservanza.

Bari, 07 agosto 2018

Avv. Cristiano Stefani

